

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI

(Emanato con D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011)

(ai sensi del D.M. 22 settembre 2010, n. 17 e delle note ministeriali prot. n. 7 del 28/01/2011 e prot. n. 17 del 16/02/2011)

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a) corsi di studio interateneo, corsi congiunti che nascono come tali dall'inizio e che prevedono il conferimento a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, attraverso il rilascio di un'unica pergamena o più pergamene (art. 3 comma 10 D.M. 22 settembre 2004, n. 270);
 - b) corsi di studio d'Ateneo, corsi d'Ateneo già esistenti che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri.

Art. 2 Corsi di studio interateneo internazionali

1. L'Ateneo può istituire ed attivare corsi di studio interateneo internazionali.
2. Gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, accordandosi altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno.
3. Nell'accordo deve essere specificato il titolo di studio nazionale rilasciato, sia in forma doppia o multipla, sia in forma congiunta.

Art. 3 Corsi di studio d'Ateneo internazionali

1. L'Ateneo può stipulare una convenzione con Atenei stranieri relativamente a corsi di studio presenti nella propria offerta formativa, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La convenzione è finalizzata a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti, generalmente in regime di scambio.
3. L'Ateneo può individuare, ove possibile, specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.

Art. 4 Convenzioni

Le convenzioni possono essere stipulate solo con istituzioni di istruzione superiore riconosciute o accreditate nei paesi di origine.

1. In fase di avvio della negoziazione con gli Atenei partner, la Facoltà proponente è tenuta ad informare sia la Ripartizione Didattica, per quanto attiene all'istituzione e/o attivazione del corso e a tutti gli aspetti didattici, sia l'Area Relazioni Internazionali per quanto attiene al reperimento di fondi per la mobilità degli studenti e docenti, per l'assegnazione dei contributi ministeriali, comunitari, etc.
2. Le convenzioni, previa delibera della Facoltà proponente, sono approvate dal Senato Accademico e, ove necessario, dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoscritte dal Rettore.
3. Copia delle convenzioni, dopo l'approvazione degli Organi accademici, dovranno essere trasmesse anche all'Area Relazioni Internazionali per promuovere la partecipazione degli studenti a tali corsi e per aggiornare in tempo reale le banche dati del CINECA.
4. Per i corsi di studio interateneo internazionali di cui all'art. 1 lett. a) la convenzione deve essere stipulata da tutti gli Atenei partner entro il 30 novembre dell'anno precedente all'anno accademico di attivazione del corso, al fine di consentire l'inserimento dell'ordinamento interateneo nella Banca Dati Offerta Formativa; per i corsi di studio d'Ateneo internazionali di cui all'art. 1 lett. b) la convenzione deve essere stipulata da tutti gli Atenei partner entro il 30 marzo dell'anno accademico di attivazione, al fine di consentirne l'inserimento nel Regolamento Didattico del corso di studio.
5. Nella convenzione per i corsi di studio interateneo internazionali di cui all'art. 1 lett. a) devono essere previsti i seguenti elementi:
 - riferimenti alle normative nazionali delle diverse università aderenti;
 - chiara esplicitazione del titolo di studio rilasciato dal corso, in relazione ai rispettivi ordinamenti nazionali, e informazioni sull'accesso a studi ulteriori;
 - indicazione dell'Ateneo, sede di svolgimento, che attiva il corso e eventuali previsione di attivazione "a rotazione";
 - lingua in cui saranno impartite le attività formative;
 - programma didattico e gli incarichi didattici affidati a ciascun Ateneo;
 - riferimenti dei docenti incaricati;
 - calendario accademico;
 - titoli e i requisiti per l'accesso al corso;
 - importo tasse universitarie o esenzione a condizione di reciprocità;

- composizione degli organi deliberanti e di gestione e le relative modalità di nomina (Comitato di Coordinamento);
 - prova finale, valutazione, eventuale composizione della commissione di valutazione, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
 - modalità di rilascio del titolo;
 - durata della convenzione e modalità di rinnovo.
6. Nella convenzione per i corsi di studio d'Ateneo internazionali di cui all'art. 1 lett. b) devono essere previsti i seguenti elementi:
- riferimenti alle normative nazionali delle diverse università aderenti;
 - chiara esplicitazione del titolo di studio rilasciato dal corso, in relazione ai rispettivi ordinamenti nazionali, e informazioni sull'accesso a studi ulteriori;
 - lingua in cui saranno impartite le attività formative;
 - titoli e i requisiti per l'accesso al corso;
 - importo tasse universitarie o esenzione a condizione di reciprocità;
 - composizione degli organi deliberanti e di gestione e le relative modalità di nomina (Comitato di Coordinamento);
 - periodo e durata della mobilità degli studenti;
 - modalità per la selezione degli studenti in mobilità;
 - programma didattico degli studenti in mobilità;
 - informazioni sugli adempimenti assicurativi degli studenti;
 - diritti e doveri degli studenti in mobilità;
 - modalità di riconoscimento dei crediti conseguiti in mobilità e modalità di trasmissione della documentazione relativa all'Ateneo di provenienza;
 - assunzione degli eventuali oneri di gestione del programma di scambio;
 - tabelle di conversione dei voti delle verifiche di profitto e della prova finale;
 - prova finale, valutazione, eventuale composizione della commissione di valutazione, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
 - modalità di rilascio del titolo;
 - durata della convenzione e modalità di rinnovo.

Art. 5 Corsi di studio in lingua straniera

1. Per corsi di studio in lingua straniera si intendono i corsi di studio, inclusi i corsi di cui all'art. 1 lett. a) e b), in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera.

Art. 6 Attività promozionali

1. Le attività promozionali dei corsi di studio potranno avvalersi sia del portale web dell'Ateneo sia di altre forme divulgative, in coordinamento con analoghe attività realizzate dalla Ripartizione Didattica e dall'Area Relazioni Internazionali.

Art. 7 Opportunità di finanziamento

1. Numerosi programmi possono offrire contributi a sostegno della mobilità dei docenti, degli studenti e dei dottorandi (LLP Erasmus, Erasmus Mundus, Atlantis, MiUR-Cooperlink, Programma Vinci, EU/CANADA ecc.).
2. L'Ateneo, in base alle disponibilità di bilancio, potrà incrementare il numero degli studenti in mobilità, al fine di incentivare l'attivazione di corsi internazionali.

Art. 8 Servizi di accoglienza

1. Per quanto possibile, l'Ateneo deve prevedere per gli studenti in mobilità:
 - corsi di lingua,
 - reperimento alloggi;
 - assistenza per visto e permesso di soggiorno, codice fiscale, conti correnti, ecc.;
 - assistenza sanitaria.
2. Per quanto possibile, l'Ateneo deve altresì occuparsi del supporto logistico ai docenti stranieri coinvolti nei corsi internazionali.
3. I suddetti servizi dovranno essere attivati in coordinamento con l'Area Relazioni Internazionali, che già si occupa dell'accoglienza di docenti e studenti nell'ambito delle attività internazionali.